

Nella riforma di oggi la salvezza per il domani

di Giorgio Neri*

L'Enpav ha reso noto le proposte di modifica del regolamento d'attuazione. È ora possibile fare una prima stima delle ricadute che queste modifiche potranno avere sugli iscritti.



- In questo articolo cercherò di illustrare in modo semplice le misure previste utilizzando esempi numerici e rifuggendo il più possibile dai tecnicismi in modo che non solo i non addetti ai lavori ma possibilmente anche chi da poco si è affacciato alla professione possa comprendere in cosa consistono le mutande condizioni. Sottolineo che il termine "mutande" non è stato scelto a caso ma anzi vuole essere un modo per esorcizzare l'immagine che il veterinario potrebbe prefigurare di sé stesso a seguito dell'applicazione della riforma... Come è ormai noto le modifiche proposte prevedrebbero, salvo correzioni di rotta dovute ad un eventuale mutamento del quadro attuariale, **l'innalzamento del contributo soggettivo fino al 18%**. Tale incremento si realizzerebbe gradualmente attraverso incrementi annui dello 0,5% di modo che la rimodulazione del contributo andrebbe a regime dopo 16 anni dalla sua attuazione ovvero nell'anno 2025. Questa modifica sarebbe probabilmente quella di maggior impatto psicologico sugli iscritti, ma forse anche quella che potrebbe avere minori ricadute pratiche in termini economici laddove si considerasse che il buon amministratore non può permettersi di omettere dal computare nel bilancio della propria attività e nella

determinazione quindi dell'utile che vuole ottenere a compenso delle proprie prestazioni, anche l'"uscita" rappresentata dai contributi previdenziali.

Intendo dire che l'incremento annuo dello 0,5% del contributo soggettivo potrebbe essere facilmente "sterilizzato" qualora il veterinario decidesse di incrementare annualmente di una pari percentuale (o anche solo di uno 0,4% considerato che il pagamento dei contributi previdenziali comporta un beneficio fiscale) le proprie parcelle applicando quindi un supplemento di 40-50 centesimi ad un onorario netto di 100 euro.

Per questo in ambito assembleare ho evidenziato nel mio intervento la necessità di "fare cultura" in questa direzione, ricevendo peraltro un'ampia apertura da parte del Presidente.

Perché se il medico veterinario vuole che la propria attività "stia in piedi" anche dal punto di vista economico è necessario che egli consideri, nel determinismo dei propri onorari, non solo quella parte dell'incasso che si perde nell'inflazione e nel pagamento delle spese fisse e variabili, degli ammortamenti, delle tasse e delle imposte ecc., ma anche che ciò che gli rimane in tasca dovrà servirgli per vivere sia ora che in futuro e che perciò egli **deve prevedere di togliere dalla disponibilità dell'oggi ciò che è necessario accantonare per la vita di domani.**

Ovviamente la soluzione dell'aumento delle parcelle può trovare piena applicazione solo per i veterinari che abbiano un reddito superiore a quello minimo convenzionale, mentre ai liberi professionisti che paghino solo il contributo soggettivo minimo un aumento degli onorari potrebbe servire solo a limitare il gap intercorrente tra l'adozione delle nuove e delle attuali


regole, salvo applicare aumenti degli onorari percentualmente maggiori.

Atteso infatti che il reddito minimo di riferimento su cui sarebbe calcolato il contributo soggettivo minimo verrebbe fissato uguale a quello previsto per l'anno 2009 e cioè in 13.900 euro (indicizzati), l'iscritto con un reddito imponibile di 10.000 euro paga oggi con l'applicazione dell'aliquota del 10% un contributo soggettivo di 1.390 euro e quindi 390 euro in più di quanto dovrebbe corrispondere se tale aliquota fosse applicata al suo reddito reale. **Nell'ipotesi dell'aliquota al 18% il contributo soggettivo sarebbe pari a 2.502 euro; aumentando gli onorari dell'8% il reddito aumenterebbe a 10.800 euro a cui corrisponderebbe un contributo soggettivo teorico pari a 1.944 euro con un maggior esborso reale pari non più a 390 euro ma a 558 euro.** In questo caso il pareggio rispetto alle condizioni attuali verrebbe realizzato con un aumento degli onorari pari non più all'8% ma al 9,68% (si faccia attenzione che quando si parla di aumenti dell'8% o del 9,68% si intende fotografare la situazione della riforma a regime, ovvero quella dell'anno 2025, per cui tali aumenti si intendono spalmati nell'arco di 16 anni).

Per i colleghi che non esercitano la libera professione infine è evidente che in questa direzione non esisterebbe alcun margine di manovra.

A mitigare l'onere nei confronti di chi invece rappresenta la parte economicamente più debole della categoria, ovvero i neo-iscritti, interverrebbe un'importante agevolazione che vedrebbe per i colleghi che si iscrivessero all'Ordine per la prima volta entro i 32 anni di età, la gratuità dei contributi minimi per il primo anno di iscrizione e una riduzione dei contributi stessi al 33% per il secondo anno e al 50% per il terzo e il quarto.

Le modifiche proposte rileverebbero anche nel meccanismo di calcolo della pensione, anche se la conservazione del principio del pro-rata



comporterebbe **un'applicazione delle variazioni di calcolo al solo periodo successivo a quello di entrata in vigore della riforma.**

Il reddito utilizzato ai fini del calcolo della media reddituale rimarrebbe invariato nei termini minimi, stante il citato "blocco" del reddito minimo convenzionale, mentre il limite massimo sarebbe elevato a 60.600 euro (rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione) dando così la possibilità anche a quei colleghi che oggi pagano su parte dei loro redditi il contributo di solidarietà a fondo perduto di beneficiare di una pensione effettivamente commisurata al proprio reddito.

Si abbasserebbe poi l'aliquota di rendimento (ovvero quel parametro moltiplicatore che insieme alla media reddituale e al numero di anni di contribuzione determina l'entità dell'assegno pensionistico) passando, per esempio, per i redditi fino a 20.200 euro da 1,8% a 1,5%.

Anche in questo caso un esempio numerico può servire a chiarire le ricadute pratiche della misura. Immaginiamo un collega che vada in pensione nel 2016 con 40 anni di

iscrizione e contribuzione. La media dei suoi redditi (per la precisione il calcolo tiene conto dei migliori 25 redditi degli ultimi 30) risulta pari a 20.000 euro. Per il meccanismo del prorata si dovrà considerare che l'aliquota di rendimento da applicarsi sarà pari al 2% per gli anni fino al 2001 compreso, all'1,8% per gli anni dal 2002 in poi, mentre sarebbe uguale all'1,5% dall'anno 2010 in poi con l'intervento delle modifiche proposte.

Coi parametri attuali la sua pensione sarebbe quindi uguale a 400 euro ($20000 \times 2\%$) per ognuno degli anni compresi tra il 1976 (anno di iscrizione) e il 2001 (cioè per 25 anni, pari ad un importo di 10000 euro), più 360 euro ($20.000 \times 1,8\%$) per ogni anno dal 2002 al 2016 (cioè 15 anni, pari ad un importo di 5400 euro). Si ottiene così una pensione totale annua dell'importo di $(10000 + 5400) = 15.400$ euro.

Intervenendo la prevista riduzione dell'aliquota di rendimento, quella dell'1,8% si applicherebbe solo per gli anni dal 2002 al 2009 (cioè 8 anni, pari ad un importo di 2880 euro) mentre per gli anni dal 2010 al 2016 l'aliquota da ap-



plicarsi sarebbe quella dell'1,5% per cui risulterebbe un importo pari a (20.000 X 1,5%) 300 euro per ognuno dei sette anni considerati (per un importo totale di 2100 euro). In questo caso la pensione ammonterebbe a (10000 + 2880 + 2100) 14.980 euro e cioè 420 euro all'anno in meno di quella calcolata con le regole attuali.

Per quanto riguarda infine le condizioni necessarie per la maturazione del diritto alla pensione, esse sono state individuate in 68 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione oppure in 60 anni di età e 40 anni di iscrizione e contribuzione. **Tali condizioni tuttavia si concretizzerebbero pienamente solo a partire dall'entrata a regime delle modifiche, ovvero nell'anno 2017.** Prima di allora sarebbe possibile andare in pensione anche con 31-34 anni di iscrizione e contribuzione,

scontando tuttavia una decurtazione percentuale dell'entità dell'assegno pensionistico tanto maggiore quanto minore fosse l'età iscrittiva e contributiva. Fin dall'entrata in vigore della riforma sarebbe inoltre possibile anticipare la pensione all'età di 60-67 anni, dovendo anche in questo caso mettere in conto una possibile penalizzazione percentuale dell'assegno che sarebbe cumulabile con la citata decurtazione prevista in caso di iscrizione e contribuzione inferiore ai 35 anni.

In nessun caso sarebbe comunque previsto l'obbligo di cancellazione dall'Ordine professionale, potendo in questo modo il pensionato continuare ad esercitare la professione di medico veterinario anche successivamente alla quiescenza.

*Delegato Enpav, Novara

L'ENPAV PER L'ABRUZZO

In seguito al terremoto che ha tragicamente investito la Regione Abruzzo, **l'Enpav ha disposto la sospensione dei Mav relativi ai versamenti contributivi dovuti dai medici veterinari residenti nella Provincia di L'Aquila,** in attesa di avere una lista ufficiale dei comuni abruzzesi interessati dalla catastrofe. Come già in passato relativamente ad analoghe situazioni, **l'Enpav interverrà concretamente erogando il contributo appositamente previsto per far fronte alle calamità naturali.** La richiesta potrà essere indirizzata direttamente all'Ente o pervenire anche per il tramite del Presidente dell'Ordine o del Delegato provinciale. L'Assemblea dell'Adepp (l'Associazione degli Enti Previdenziali dei Professionisti) ha deliberato **l'erogazione di un contributo pari a 20mila euro da destinare al CUP** in favore dei terremotati. L'Assemblea dei Presidenti ha caldeggiato l'utilizzo del finanziamento in particolare in favore dei giovani professionisti. Tutto l'Ente si stringe attorno al dolore dei colleghi e degli abruzzesi tutti.

